

ALLEGATO A

**CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE ATTIVITA' CLINICO-
ASSISTENZIALE IN AMBITO OSTETRICO- GINECOLOGICO**

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda USLTC) cod/fisc P.IVA 06593810481, legalmente rappresentata nel presente atto dalla Dr.ssa Rita Bonciani, direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, che interviene in questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ ;

E

l'Azienda USL Toscana Sud Est, (di seguito denominata anche Azienda USLTSE), con sede in Arezzo Via Curtatone 54 c.f. 02236310518 rappresentata dal Direttore Generale Dr Antonio D'Urso nato a Catania, il 12/01/1962, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'AUSL TSE, che interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda USL, in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 29 aprile 2022 e della propria Delibera n. 700 del 20 maggio 2022 di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale;

chiamate congiuntamente nel proseguo "Parti"

PREMESSO

- che nell'ambito delle intese regionali e di Area Vasta vengono incentivate forme

di collaborazione tra le Aziende Sanitarie, volte a conseguire l'integrazione dell'offerta sanitaria anche al fine di valorizzare ed utilizzare al meglio le strutture ospedaliere, di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni di media ed alta specializzazione;

- nell'ottica dell'integrazione delle competenze e delle professionalità, AUSLTC e AUSLTSE, intendono proseguire e potenziare lo sviluppo di collaborazioni interaziendali per l'attività assistenziale, con lo scopo di aumentare l'offerta sanitaria di area vasta per garantire equità, qualità e tempestività di accesso, garantendo un'assistenza specialistica di alto livello più prossima al paziente;

- che le linee strategiche ed operative della Regione Toscana sono finalizzate a garantire la sicurezza del neonato e della donna, della continuità dell'assistenza pubblica nel percorso nascita, incentivando anche l'attivazione di una sinergia di sistema e di rete di servizi per garantire l'efficienza del percorso medesimo;

- la DGRT n. 804 del 17 giugno 2019 avente ad oggetto l'aggiornamento della rete dei punti nascita della Regione Toscana, impegna le Aziende Sanitarie ad intraprendere tutte le azioni organizzative necessarie all'adeguamento e al miglioramento dell'efficienza dei percorsi e dei processi organizzativi dei punti nascita territoriali;

- l'Azienda USL Toscana Sud Est ha manifestato la necessità di attivare una collaborazione con l'Azienda USLTC, tramite stipula di apposito accordo convenzionale, al fine di acquisire prestazioni specialistiche ed ambulatoriali da parte di dirigenti medici ginecologi dell'Azienda medesima, di elevatissima professionalità e competenze tecnico-specialistiche, secondo le modalità di adesione successivamente indicate, per assicurare continuità clinico-assistenziale del punto nascita dell'Ospedale La Gruccia di Montevarchi, a causa di una

temporanea riduzione nella dotazione organica del personale medico ginecologo disponibile, soprattutto in concomitanza del periodo estivo, come espresso con nota Prot. n. 0125338 del 26.05/2023 acquisita al prot. aziendale n. 39711 del 16/06/2023.

- che l'Azienda USLTC si rende disponibile ad attivare la collaborazione richiesta con l'Azienda USLTSE solo nell'ipotesi in cui si renda disponibile il personale dirigente medico ginecologo dell'Azienda USLTC ad adesione esclusivamente volontaria;

- tale collaborazione potrà essere resa fuori orario di servizio, in regime di produttività aggiuntiva; fermo restando le condizioni indicate precedentemente in premessa, tenendo conto *in primis* delle specifiche esigenze organizzative e di programmazione dell'attività per il corretto funzionamento dei punti nascita dell'Azienda USLTC;

- che per la realizzazione di quanto sopra è pertanto necessario regolamentare, con apposito atto convenzionale, modalità termini e condizioni della collaborazione tra le parti, per disciplinare i sorgenti rapporti giuridici, gestionali, organizzativi ed economici connessi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

Art. 1 – Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

L'Azienda USL T.C. si impegna a garantire all'Azienda USTSE, secondo le specifiche modalità e condizioni regolate nel presente atto, lo svolgimento di prestazioni specialistiche (di seguito "prestazioni") nell'ambito ostetrico-

ginecologico, tramite Dirigenti medici ginecologi dotati delle necessarie competenze tecnico-specialistiche, su adesione esclusivamente volontaria e fuori orario di servizio, al fine di assicurare la continuità all'assistenza del punto nascita dell'Ospedale "La Gruccia" di Montevarchi dell'Azienda USLTSE.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

Gli obblighi convenzionali derivanti intercorrono esclusivamente fra l'Azienda USLTSE e l'Azienda USLTC.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione, potranno essere rese da professionisti dell'Azienda USLTC (di seguito anche "Medici" o "Professionisti"), in possesso di elevatissima professionalità e competenze tecnico-specialistiche, fuori orario di servizio e su adesione esclusivamente volontaria e comunque con modalità compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Azienda di appartenenza, nel rispetto della normativa vigente sull'orario di lavoro, ivi compresa la Legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i.

Le prestazioni verranno rese presso i locali del Punto Nascita dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi (P.zza del Volontariato 2 – Montevarchi AR).

Le prestazioni saranno svolte, fatti salvi diversi accordi e comunque sempre compatibilmente con la piena regolarità delle prestazioni istituzionali e con le esigenze di servizio dell'AUSLTC, mediante n. 1/2 accessi programmati settimanali, per un totale massimo di n. 6 accessi mensili per un impegno orario stimato complessivamente in n. 12 ore consecutive ad accesso, nel rispetto delle necessarie turnazioni e della normativa sui riposi, secondo un calendario preventivamente concordato tra le parti.

I nominativi dei medici ginecologi dell'AUSLTC che si renderanno disponibili a

svolgere l'attività oggetto di collaborazione, fuori orario di servizio e secondo le modalità regolamentate nella presente convenzione, nonché i giorni di disponibilità mensile in cui ogni professionista autorizzato potrà svolgere l'attività oggetto di collaborazione, saranno comunicati mediante comunicazione scritta dal Referente dell'AUSLTC all'inizio di ogni mese al Referente dell'AUSLTSE di cui al successivo art. 9, ai fini della programmazione delle attività in base alla disponibilità dei professionisti comunicata. La partecipazione dei suddetti professionisti all'attività oggetto di collaborazione, dovrà essere preventivamente valutata ed autorizzata dal Direttore della struttura di afferenza, tenuto conto delle esigenze organizzative e delle specifiche attività istituzionali dell'Azienda.

La frequenza, il numero e la durata degli accessi mensili potrà subire variazioni rispetto a quella indicata nella presente convenzione e dovrà essere preventivamente concordata tra le parti, fermo restando che:

a) l'Azienda USLTC ha la discrezionalità, in base a proprie esigenze organizzative, urgenze non preventivabili e al corretto svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, di comunicare all'Azienda USLTSE l'eventuale disponibilità ridotta di personale da impiegare per la collaborazione oggetto di convenzione e/o il successivo e progressivo azzeramento nel caso in cui sia necessaria un'immediata disponibilità di personale dirigente medico ginecologo da utilizzarsi per i punti nascita dell'AUSLTC medesima o per altre motivate esigenze organizzative e di servizio;

b) la programmazione dei turni per i relativi accessi mensili non potrà essere effettuata, di volta in volta, per un periodo temporale superiore ad un massimo di 30 giorni, per garantire all'Azienda USLTC la pronta disponibilità del personale e conseguentemente agevolare la programmazione dei turni per le ordinarie attività

istituzionali e/o altre eventuali esigenze organizzative di servizio.

In nessun caso, nell'eventualità di una riduzione o di azzeramento, nonché di mancata disponibilità del personale volontario a supporto dell'attività assistenziale presso il punto nascita dell'Ospedale "La Gruccia" di Montevarchi da parte dell'Azienda USLTC, preventivamente comunicate nei termini regolamentati nella presente convenzione, l'Azienda USLTSE potrà avvalersi di richieste risarcitorie per eventuali danni causati da ritardi nella programmazione e svolgimento dell'attività.

Art. 4 – Sede, locali e attrezzature

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguite presso i locali del Punto Nascita dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi (P.zza del Volontariato 2 – Montevarchi AR).

L'Azienda USLTSE si assume l'obbligo di garantire l'idoneità dei locali e delle attrezzature, così come previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività sanitarie ed alle leggi sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).

L'Azienda USLTSE si impegna altresì a mettere a disposizione dei professionisti dell'Azienda USLTC i materiali, la collaborazione del personale necessario e quant'altro utile e di supporto per l'espletamento delle attività oggetto di convenzione.

Art. 5 – Riconoscimenti economici

L'Azienda USLTSE si impegna a corrispondere all'Azienda USLTC per lo svolgimento delle attività regolamentate nella presente convenzione, effettuate dai propri dirigenti medici ginecologi, un importo orario pari a euro 65,10 lordi (euro 60,00 oltre oneri).

Per le attività oggetto di collaborazione, all'accesso orario omnicomprensivo di cui sopra, qualora risulti un impegno orario superiore a detti accessi, che dovranno essere a titolo di eccezione, si procederà all'aggiunta di un compenso omnicomprensivo orario di euro 65,10 per l'attività svolta. Per frazioni di 30 minuti, gli importi saranno calcolati per la metà dell'intero importo orario.

Nel caso di frazioni uguali o inferiori a 15 minuti, l'impegno orario verrà arrotondato per difetto e non verrà riconosciuto alcun compenso, per frazioni superiori ai 15 minuti l'impegno orario verrà arrotondato per eccesso.

I suddetti importi di cui al punto 1 e 2 saranno incrementati, per il tempo di trasferimento tra le rispettive sedi stimato complessivamente in A/R in 2 ore di euro 30.00.

Art. 6 – Rendicontazione attività e fatturazione

Al fine del riconoscimento della remunerazione economica delle attività di cui alla presente convenzione, la presenza dei professionisti dell'Azienda USLTC presso i locali di svolgimento dell'attività verrà opportunamente registrata dallo stesso medico, sotto la propria responsabilità, in modo che vengano attestati per ciascun accesso, il giorno e le ore effettuate dell'attività (con orario di inizio e termine del servizio) di cui alla presente convenzione.

I professionisti di AUSLTC, ai fini della rendicontazione dell'attività svolta, dovranno redigere un prospetto mensile nel quale sono evidenziati: il numero e le date degli accessi, il numero delle ore effettuate per ogni accesso, i tragitti stradali effettuati.

Il dirigente medico dell'Azienda USLTC procederà con cadenza mensile alla trasmissione dei reports orari riepilogativi del numero di ore effettuate, opportunamente vistate dal Direttore della Struttura di afferenza e dal Direttore

del Presidio ospedaliero dell'AUSLTSE, alla SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Pubblici dell'Azienda USL T.C.

(convenzioni.soggettipubblici@uslcentro.toscana.it)

Le predette registrazioni, opportunamente e preventivamente convalidate dal Direttore Dipartimento Materno Infantile di AUSLTC, saranno quindi partecipate, dalla SOC Accordi Contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici, con cadenza mensile alla U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari dell'Azienda USLTSE a titolo di attestazione della regolarità dei servizi erogati, alla SOC Clienti dell'Azienda USLTC per l'emissione dell'ordine NSO a cura dell'Azienda USLTSE e la conseguente emissione di fatturazione elettronica e conseguentemente alla SOC Politiche e Relazioni sindacali per la liquidazione di spettanza al professionista dell'Azienda USLTC.

Il corrispettivo dovrà essere versato all'Azienda USL T.C. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fatture elettroniche secondo le indicazioni riportate nelle fatture stesse. Le fatture, dovranno essere intestate all'Azienda USL Toscana Centro, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, Firenze, Partita IVA e Codice Fiscale 06593810481 e dovranno riportare il Codice Univoco "UFL7WY" e l'oggetto della convenzione.

Art. 7 – Responsabilità e Assicurazioni

Ciascuna delle due aziende assume la responsabilità civile per i danni riconducibili all'attività dei propri dipendenti, salvo rivalsa per dolo o colpa grave ai sensi di legge, in osservanza della Legge n. 24/2017 e di ogni altra norma applicabile.

Le Parti si fanno carico della copertura assicurativa dei propri dipendenti per le attività svolte alle finalità del presente per quanto attiene agli infortuni e alle

malattie professionali.

Nel caso in cui il professionista dell'AUSLTC, nell'esercizio dell'attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, l'Azienda USLTSE è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Azienda USLTC che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di Legge. L'Azienda USLTC e l'Azienda USLTSE sono sollevati da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte dei Professionisti per il raggiungimento della sede di effettuazione dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 – Sicurezza lavoratori

L'Azienda USLTSE in relazione all'attività svolta dai professionisti dell'Azienda USLTC, dà assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. n. 230/1995 e dal D.Lgs. n. 241/2000 e s.m.i., in materia di radiazioni ionizzanti.

Art. 9 – Prevenzione della corruzione e trasparenza

Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione, anche per quanto riguarda il divieto *pantouflage* (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013) e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di

risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Le parti si attengono al rispetto dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle parti in quanto pubblicati on-line nei siti istituzionali, Sezione "Amministrazione Trasparente".

Le parti sono tenute altresì a garantire l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi della L. 662/96 e/o del Decreto Legislativo 165/2001 art. 53, e L. 412/91 e si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Art. 10 – Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti sono tenute a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE".

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, i dirigenti interessati dell'Azienda di provenienza operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali in riferimento all'Azienda USLTSE sulla base di formale designazione e autorizzazione scritta al trattamento quale "incaricato esterno" adottata dal Responsabile di Struttura (Referente del trattamento) dell'Azienda ospitante, ove i professionisti prestano la propria attività.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Obblighi del professionista

I professionisti impegnati nelle attività di collaborazione e consulenza di cui alla presente convenzione:

- a) si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto di interessi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 16.04.2013, n. 62;
- b) rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dai Piani aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (Legge n. 190/2012 e Decreto Legislativo n. 33/2013), nonché dei Codici etici e di comportamento delle parti;
- c) daranno il consenso all'Azienda USLTSE al trattamento dei dati personali (connessi ai compiti demandati), contestualmente all'accettazione della nomina

ad incaricati del trattamento dei dati personali.

Art. 12 – Referenti della convenzione

Sono individuati Referenti delle attività della presente convenzione per gli aspetti di programmazione, organizzazione, di gestione delle attività, per gli aspetti tecnico-professionali, per la verifica della corretta esecuzione e regolare attestazione dell'attività svolta, anche a fini liquidatori:

- per l'Azienda USL T.C.: Dr. Alberto Mattei, Direttore Dipartimento Materno Infantile;

- per l'Azienda USLTSE: Dr. Flavio Civitelli, Direttore Dipartimento Materno Infantile;

Ogni comunicazione ufficiale inerente la presente convenzione avrà efficacia unicamente se effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per AUSLTC: convenzionisoggettipubblici.uslcentro@postacert.toscana.it;

per l'Azienda USLTSE : austoscanasudest@postacert.toscana.it.

Art. 13 - Decorrenza, durata, rinnovo

13.1. Decorrenza e durata

La presente convenzione produce effetti dal 01/07/2023 fino al 31/12/2023.

Eventuali prestazioni rese durante l'iter amministrativo di perfezionamento del presente atto saranno disciplinate dalle clausole contrattuali del presente accordo.

Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le parti per iscritto e dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo di cui all'art. 12.

13.2. Rinnovo

Alla scadenza naturale della convenzione, su richiesta dell'Azienda USLTSE, la stessa potrà essere rinnovata per un periodo da concordarsi tra le parti tramite scambio di note formali a firma dei Direttori Generali, da inviare a mezzo PEC,

fermo restando la necessaria reperibilità del personale dell'Azienda USLTC su base volontaria, fuori orario di servizio ed in regime di produttività aggiuntiva.

Art. 14. Inadempienze, sospensione, recesso e risoluzione

14.1. Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione potranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle Parti tramite PEC. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione della presente convenzione, entro un termine massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere, in questo modo, un accordo entro il predetto termine, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Firenze.

14.2. Sospensione

Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le parti si impegnano a consultarsi per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi conseguenti.

Le parti si riservano la facoltà di sospendere la convenzione per il mancato rispetto degli adempimenti previsti e sarà concesso alla parte inadempiente un termine di 30 giorni dalla contestazione scritta affinché si adegui alle condizioni regolamentate.

Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si potrà procedere alla sospensione della convenzione fino al termine previsto.

14.3. Recesso

Le parti si riservano di recedere dalla convenzione mediante comunicazione

scritta da inviare e mezzo PEC all'altro contraente, con anticipo di almeno 30 giorni. Il presente atto potrà essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per cause ad essa non imputabili, di proseguire le attività previste nel medesimo accordo. Il recesso della convenzione non comporterà alcun diritto di ciascuna parte ad avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

14.4. Risoluzione

Le clausole previste dal presente contratto, sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 15 – Spese e clausole finali

Il presente atto, sottoscritto digitalmente sarà registrato in caso d'uso, a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Azienda USLTSE, beneficiaria delle prestazioni oggetto della convenzione.

La predetta imposta viene assolta in modo virtuale giusta autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo, n. 5062 del 16 febbraio 2016.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione, si rimanda al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'AZIENDA USL Toscana Centro

Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici,

Dr.ssa Rita Bonciani (firmato digitalmente)

Per l'AZIENDA USL Toscana Sud Est

Il Direttore Generale

Dr. Antonio D'Urso (firmato digitalmente)